



COMUNE DI CETRARO

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52

Del 24/05/2019

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DEFINIZIONE IN VIA BONARIA DI
N. 9 CONTROVERSIE – ATTI CONSEQUENZIALI.**

In data odierna, dalle ore 08.30 presso la Sede Comunale a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

N°	COMPONENTI	Presente	Assente
1	Angelo AITA - Sindaco	X	
2	Fabio ANGILICA - Vice Sindaco	x	
3	Barbara FALBO - Assessore	X	
4	Gabriella LUCIANI - Assessore	X	
5	Carmen SPACCAROTELLA - Assessore	x	
6	Massimiliano VACCARO - Assessore	X	

Presiede il Sindaco Prof. Angelo AITA

Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Attilio Domanico

Il Sindaco, accertata la presenza del numero legale degli intervenuti, li invita a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Settore proponente: contenzioso/personale – Avv. Cinzia Guaglianone

VISTE le istanze, prot. n°1617 del 05.03.2015, n°9326 del 17.11.2017, n°7789 del 16.10.2015, con le quali l'avv. *Nada Spaccarotella, in nome e per conto dei propri assistiti: Bernardo Lina e Orlando Francesco, nonché l'istanza prot. n.8651 del 25.10.2017 a firma dell'avv. Enrico Vaccari in nome e per conto del proprio assistito Credidio Robertino, l'istanza del 20.11.2018 a firma dell'avv. Sandra Ricco in nome e per conto del sig. Mauro Benito, l'istanza del 7.04.2018-prot. n. 9234 dell'avv. Raffaele Marincola in nome e per conto del sig. Emanuele Rocco, ed ancora le istanze inoltrate in data 12.09.2016 dall'avvocato Teresa Mina in nome e per conto della sig.ra Viggiano Carmela, dalla signora Curcio Maria Teresa in data 01.06.2017-prot. n. 4693, dalla signora Tripicchio Robertina in data 19.04.2018, e da ultimo quella inoltrata dall'avv. Maria Rossi in nome e per conto del sig. Losardo Giuseppe in data 23.05.2019 a mezzo pec*, con le quali tutti rispettivamente, invitano la P.A ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 132/2014, a stipulare, una convenzione di negoziazione assistita in ordine ai sinistri derivanti da insidia su strade comunali e/o definire, comunque le controversie in via bonaria;

CONSIDERATO che dall'istruttoria delle pratiche, espletata dall'ufficio legale con l'ausilio degli uffici tecnici e di P.M. è emersa una corresponsabilità dell'Ente nella causazione dei sinistri di cui sopra, per cui è opportuno e conveniente economicamente per questa P.A. definire le controversie "de quibus" in via transattiva, evitando così di incorrere in giudizi dall'esito incerto, con la probabilità di condanna per l'Ente e di un maggiore aggravio di spese;

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di evitare eventuali forme di pregiudizio e responsabilità avanzare istanze di definizione bonaria delle vertenze, poiché sulla base degli atti d'ufficio e delle testimonianze raccolte da presenti all'accaduto, i contenuti delle rispettive richieste si possono ritenere, verosimilmente, attendibili;

Rappresentato che

- Di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte;
- La competenza ad autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1965 c.c. e dell'art. 48 del TUEL, appartiene alla giunta comunale, similmente a quanto avviene per l'autorizzazione ad agire in giudizio;
- Trattandosi di transazioni di competenza della Giunta comunale non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione, così come precisato dalla Corte dei Conti. Invero tale parere deve essere acquisito unicamente in ordine agli atti transattivi di competenza del Consiglio comunale;
- Come precisato dalla giurisprudenza contabile "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali.

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità delle transazioni, di seguito riportati:

1. L'esistenza di una controversia extragiudiziale pendente ;
2. Il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art. 1321 c.c.;
3. L'accordo, oggetto della presente proposta di deliberazione, cade su rapporti che, oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, sono contrassegnati dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto delle transazioni, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discordante valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo ed il quantum che le parti stesse intendono quantificare mediante reciproche concessioni;
4. La convenienza economica per l'ente alla definizione bonaria delle controversie deriva dal fatto che la medesima consentirà di evitare l'ulteriore aggravio di spesa derivante, con molta probabilità, dalle pronunce e deposito delle sentenze sia in ordine alla quantificazione delle spese legali che in ordine alla determinazione del risarcimento del danno in favore delle parti attrici, soprattutto in considerazione dell'iniziale richiesta risarcitoria avanzata dagli istanti;

Ritenuta, pertanto, la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per la sottoscrizione degli accordi transattivi;

Rilevato che una soluzione transattiva presuppone, per definizione, la reciproca rinuncia a parte delle rispettive pretese, invero, il superamento della lite costituisce, di conseguenza, la funzione essenziale della transazione, che si persegue attraverso reciproche concessioni.

Preso atto che

- Il pagamento delle somme dovute, in forza degli approvandi schemi di accordo transattivo, che ammontano da un calcolo approssimativo a circa €. 13.000,00, troveranno copertura finanziaria nel bilancio relativo all'esercizio in corso 2019 al capitolo " Liti ed arbitraggi", non ricorrendo nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento delle somme quale debito fuori bilancio, per cui si procederà successivamente a redigere opportuno atto di impegno di spesa, e ritenendo allo stato opportuno raccogliere i soli pareri di regolarità tecnica e contabile;

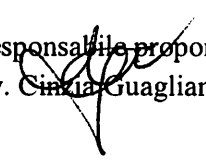
Visto

- Il D.lgs. 267/2000;
- I principi contabili;
- Il Codice civile,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Di autorizzare per l'effetto il responsabile del settore contenzioso/personale alla definizione bonaria delle vertenze di cui sopra, mediante opportuni atti di determinazione, con l'indicazione delle somme da risarcire ed alla sottoscrizione degli atti transattivi.

Il responsabile proponente
Avv. Cinzia Guaglianone



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione presentata dal responsabile della II° area;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente, come di fatto approva, la proposta di deliberazione
2. Di autorizzare la definizione in via bonaria delle controversie pendenti presso l'Ente per le motivazioni di cui alla suesposta proposta;
3. Di autorizzare il responsabile della II° area a compiere tutti gli atti consequenziali in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale ;

Successivamente, con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Del G.C. n. 52

DEL 24/05/19

Oggetto: Autorizzazione alla definizione in via bonaria di n°9 controversie - Atti consequenziali -

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(art. 49, 1° comma, T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267)

Parere per la regolarità tecnica

Si esprime parere: FAVOREVOLE, data 24/05/19

UFFICIO Contenzioso

IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA
-(avv. Cinzia Guaglianone)-

Parere per la regolarità contabile

Si esprime parere: FAVOREVOLE Data 24/05/19

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
-(Paolo Galeotti)-

- Che ai sensi dell'art. 153, c. 5 del D.l.s. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive degli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, c. 1 del D.lgs. 267/2000, e con le regole di finanza pubblica e del patto di Stabilità 2015;

Visto

IL RESP. DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
-(Paolo Galeotti)-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Attilio Domanico

IL SINDACO
Prof. Angelo Aita

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Reg. delle Pubbl.

Il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio Comunale il 18/06/19 e per 15 giorni consecutivi.

Li, 18/06/19

Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi 18/06/19 giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Resp. del Servizio
Dr.ssa Daniela Servello

Informativa art. 35, comma 1, lett. H, Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

N°	COMPONENTI	FIRME
1	Angelo AITA - Sindaco	
2	Fabio ANGILICA - Vice Sindaco	
3	Carmen SPACCAROTELLA - Assessore	
4	Barbara FALBO - Assessore	
5	Gabriella LUCIANI - Assessore	
6	Massimiliano VACCARO - Assessore	